



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 29 ANNO 2014 DEL 28-01-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 8

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DIPENDENTE SIG.RA BASILE LUCIA – PRESA D'ATTO DELLA NOTA DEL 15 GENNAIO 2014 FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI 12 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO, CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. L.VO 151/2001 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 350/2003.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con istanza del 15 gennaio 2014 acclarata il 16 successivo al n. 561 del prot. gen. la dipendente Sig.ra Basile Lucia ha chiesto, ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 151/2001 così come modificato dalla legge n. 350/2003, la **concessione di n. 12 giorni di congedo straordinario** con contribuzione e retribuzione a carico del datore di lavoro, per assistere il proprio padre Sig. Basile Carlo affetto da disabilità come da certificazione in possesso di questa Amministrazione, e ciò dal 16 luglio e fino al 14 settembre 2012;
- per ottenere il congedo straordinario richiesto è necessario, tra l'altro, che il congiunto da assistere debba essere in stato di handicap in situazione di gravità previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, che la situazione di gravità sia stata accertata dalla competente Commissione ASP, che il congiunto da assistere sia convivente con il richiedente (articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e non sia ricoverato a tempo pieno;
- la richiesta di congedo straordinario come da modello risulta completa in ogni sua parte;

VERIFICATO che:

- durante il/i periodo/i di congedo, frazionabile/i anche a giorni interi, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e che la stessa, riferita all'anno 2013, spetta fino ad un importo massimo annuale di €uro 46.836,00 comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro;
- l'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (INPDAP, circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. c);
- il periodo di congedo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;

- i contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità corrisposta;
- trova applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese. (art. 2, d. Igs. N. 564 del 1996);
- durante il periodo di congedo straordinario non si può fruire nelle stesse giornate dei permessi giornalieri e/o orari per l'assistenza alla persona in condizioni di disabilità di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. (art. 42, comma 5, ultimo periodo);
- i periodi di congedo possono essere fruiti o in maniera frazionata o per interi periodi. Se il congedo viene fruito in maniera frazionata, tra un periodo e l'altro è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro. Non è frazionabile escludendo soltanto il sabato (settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di ferie, compresi quelli cadenti subito prima o subito dopo; in tal caso, infatti, sarebbero conteggiati come giornate rientranti nel periodo di congedo;
- se la fruizione è frazionata, ai fini del computo del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni. (INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso);

VISTO il comma 106 dell'art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350 il quale dispone l'abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASP previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/ 2001;

VISTA la Circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012 recante chiarimenti sulle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 119/2011 alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità;

ATTESO che la Circolare di che trattasi, circa la durata del congedo straordinario, spiega che esso non può superare, nell'arco della vita lavorativa di ogni dipendente, la durata complessiva di due anni e chiarisce, altresì che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di gravità), di un certo numero di giorni di permesso anche non retribuiti, ad esempio "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo fino alla concorrenza dei due anni;

CONSIDERATO che **la dipendente di che trattasi ha fin qui fruito, per il proprio padre, di 181 giorni di congedo straordinario ed ha fruito, inoltre, negli anni di ulteriori 26 giorni di congedo straordinario per gravi e documentati motivi personali e/o familiari, per un totale, quindi, di 207 giorni di congedo straordinario nell'ambito del periodo massimo dei due anni spettanti ad ogni dipendente nell'arco della sua vita lavorativa;**

VISTO il vigente contratto di lavoro;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

RITENUTO doveroso provvedere;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del I Servizio Amministrativo;

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO della richiesta della dipendente Sig.ra Basile Lucia e, ritenutala meritevole di accoglimento, **concedere**, alla stessa, n. **12 giorni di congedo straordinario** con retribuzione a carico di questo Istituto, ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 151/2001, per assistere il proprio padre Sig. Basile Carlo affetto da disabilità come da certificazione già in possesso di questa Amministrazione, e ciò per il seguente periodo:

PERIODO	GG.
- dal 20 gennaio al 31 gennaio 2014	12

STATUIRE ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 119 del 18 luglio 2011 che il congedo straordinario così come concesso, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

CORRISPONDERE durante il predetto periodo, alla dipendente di che trattasi, la retribuzione pari a quella in godimento al momento della concessione, in quanto non superiore ad €46.836,00 a lordo dei contributi a carico dell'Ente (importo relativo all'anno 2013);

ANNOTARE agli atti dell'Istituto che in relazione al tetto massimo dei due anni previsto dalla legge, il congedo di che trattasi è già stato fruito dalla dipendente Sig.ra Basile Lucia, sia per il portatore di handicap (181 gg.) che per gravi e documentati motivi familiari (26 gg.), per i seguenti periodi:

PERIODO	GG.
- dal 22 febbraio all'8 marzo 1991	15
- dal 19 al 21 marzo 2007	3
- dal 24 al 24 novembre 2008	1
- dal 9 gennaio al 9 gennaio 2009	1
- dal 23 al 24 luglio 2009	2
- dall'8 febbraio all'8 febbraio 2010	1
- dal 7 marzo al 7 marzo 2011	1
- dal 29 aprile al 29 aprile 2011	1
- dal 18 luglio al 18 luglio 2011	1
- dal 23 maggio al 6 giugno 2011	15
- dal 25 luglio al 2 settembre 2011	40
- dal 28 novembre al 2 dicembre 2011	5
- dal 27 dicembre 2011 al 3 febbraio 2012	39
- dal 19 al 30 marzo 2012	12
- dal 10 al 13 aprile 2012	4
- dal 23 al 27 aprile 2012	5
- dal 16 luglio al 14 settembre 2013	<u>.61.</u>
	207

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente interessata e al Settore di appartenenza della stessa.

ILCAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dr. Pietro Savona)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Sig. Pietro Giurlanda)